



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-76

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di Luglio il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE D.P. E R.V.

Adottata il 21/07/2023  
Esecutiva dal 21/07/2023

21/07/2023	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-76

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE D.P. E R.V.

LA DIRIGENTE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale N. 2017-176.2.0.-63, adottata il 27.11.2017, della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche B – è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione del Chiostro della Certosa di S. Bartolomeo di Rivarolo;
- che all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, annualità 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 02.05.2017, era ricompreso l'intervento di cui sopra per un importo a quadro economico di € 3.000.000,00;
- che i lavori oggetto del predetto provvedimento sono finanziati attraverso i fondi del "DPCM 25 MAGGIO 2016: programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", c.d. "Bando Periferie".

Premesso inoltre:

- che con determinazione dirigenziale N. 2017-176.2.0.-64, adottata il 28.11.2017, della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche B – è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori risanamento conservativo dei civici 8 e 10 di via Ludovico Ariosto a Genova Rivarolo;
- che all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, annualità 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 02.05.2017, era ricompreso l'intervento di cui al paragrafo precedente per un importo a quadro economico di € 1.922.414,46.

Premesso altresì:

- che con Determinazione Dirigenziale n° 2017-176.2.0.-71 del 14/12/2017, volta ad unificare la realizzazione dei lavori di cui sopra, per gestirne le possibili interferenze, sono stati approvati i la-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

vori e le modalità di gara per: “riqualificazione del Chiostro della Certosa (fase 1 Chiostro) e risanamento conservativo dei civv. 8 e 10 di via L. Ariosto (fase 2 Ariosto)”, da aggiudicare mediante procedura aperta, previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo dei lavori stessi di Euro 4.022.660,35, di cui Euro 283.964,83 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 330.358,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. 10%;

- che con Determinazione Dirigenziale n° 2018-176.2.0.-61 del 31/10/2018 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto all’Impresa TECNOEDILE S.R.L., come risulta dal contratto di appalto Rep. n. 68358 del 13.05.2019.

Premesso infine:

- che i signori D.P. e R.V. sono comproprietari, nella misura del 75% il primo e 25% la seconda, dell’immobile sito in Genova Via Ariosto 10 A.

Considerato:

- che l’immobile di cui sopra risulta confinante con il Complesso Monumentale del Chiostro della Certosa oggetto dei lavori di cui infra;

- che i lavori hanno interessato anche il cortile antistante la proprietà dei Signori D.P. e R.V. nonché i locali medioevali sottostanti lo stesso cortile, in quanto in precario stato di conservazione.

Dato atto:

- che, nel novembre 2019, il Comune di Genova, informati i Signori D.P. e R.V. del rinvenimento di una volta in fase di crollo in uno dei locali sottostanti il predetto cortile, prescriveva il divieto di transito, stazionamento e parcheggio di automezzi nell’area recintata;

- che i Signori D.P. e R.V. si opponevano a tali prescrizioni sostenendo di essere titolari di una servitù di passo carrabile sullo stesso cortile;

- che le parti coltivavano trattative, non andate a buon fine e, a seguito di procedimento di mediazione terminato con esito negativo, i Signori D.P. e R.V. radicavano davanti al Tribunale di Genova il giudizio r.g. 3040/2022.

Preso atto:

- che, nel predetto giudizio, i Signori D.P. e R.V. chiedevano l’accertamento del loro diritto di passo carrabile sull’area antistante la loro proprietà sulla base di un’interpretazione dell’atto di compravendita del loro dante causa e, in subordine, chiedevano l’accertamento dell’intervenuta usucapione dello stesso diritto;

- che il Comune di Genova si costituiva in giudizio contestando l’interpretazione dell’atto di provenienza sostenuta dai Signori D.P. e R.V., ritenendo che il diritto di passo, in assenza di specificazione, debba intendersi quale passo pedonale, non carrabile e rilevando come l’intera area,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

compreso dunque il cortile antistante la loro abitazione, avesse natura demaniale e pertanto non fosse usucapibile;

- che il Comune di Genova formulava altresì domanda riconvenzionale per ottenere la quota relativa alla parte dei lavori inerenti il consolidamento strutturale di un muro di confine con la proprietà dei Signori D.P. e R.V.;

- che a seguito di deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di testi indicati dagli attori;

- che successivamente, il Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa Lucca, a seguito di ispezione giudiziale dei luoghi avvenuta in data 06.06.2023 ha ritenuto di formulare proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. sulla base delle riportate considerazioni:

*“Considerato che la natura di un immobile non può che essere la stessa dal sottosuolo usque ad sidera, considerati sia gli aspetti tecnici, sia la situazione concreta in cui si sono trovati gli attori a seguito della vendita decisa dalla società dante causa del Comune, considerato che per accertare quanto meno la riconvenzionale sarebbero necessarie ulteriori spese, Propone alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis cpc. Gli attori rinunciano alle domande Il Comune rinuncia alle domande riconvenzionali Spese integralmente compensate.”*

Rilevato che si è addivenuti alla seguente proposta conciliativa:

- Le Parti, senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le pretese dell'altra, dichiarano di voler definire in via transattiva la controversia di cui in premessa;

- I signori D.P. e R.V. rinunciano alle domande proposte nel giudizio radicato nanti il Tribunale di Genova, causa r.g. 3040/2022;

- Il Comune di Genova rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta nel predetto giudizio, causa r.g. 3040/2022 del Tribunale di Genova;

- Le parti convengono che lo stesso giudizio, causa r.g. 3040/2022 del Tribunale di Genova, a esito della sottoscrizione del presente accordo si concluderà a spese compensate e pertanto nulla sarà reciprocamente dovuto per le spese di lite;

- Con il verbale di conciliazione giudiziale che concluderà il giudizio radicato dinnanzi al Tribunale civile di Genova recante R.G. 3040/2022 a spese integralmente compensate tra tutte le parti in causa;

- Con la sottoscrizione dell'accordo le parti dichiarano definita e risolta, la controversia e/o pendenza fatta valere nel presente giudizio nei confronti della Civica Amministrazione e di non avere più nulla da pretendere dal Comune di Genova in relazione ai fatti della presente causa.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato che la prospettata ipotesi conciliativa pare meritevole di essere perseguita per i seguenti motivi:

- La prosecuzione del giudizio comporta il rischio dell'eventuale riconoscimento dell'intervenuta usucapione a favore dei Signori D.P. e R. V. da parte del Tribunale. Ciò imporrebbe al Comune di intervenire nuovamente sulle opere già eseguite e di rivedere e riorganizzare la destinazione dell'area (N.B. non sarebbe possibile - per il finanziamento ottenuto - rinunciare alla sistemazione), salvo l'avvio di una procedura di tipo espropriativo del titolo eventualmente acquisito tramite usucapione;
- La domanda riconvenzionale proposta dal Comune potrebbe essere respinta o comunque ridotta a esito della preannunciata CTU, con conseguente incertezza sulle somme che potrebbero essere riconosciute a favore dell'Ente e con ritardo della fine dei lavori e della successiva apertura dell'area alla collettività;
- A ciò si aggiunga che i costi e i tempi dell'eventuale CTU verrebbero posti, quanto meno inizialmente, a carico di entrambe le parti del giudizio con conseguente necessario impegno economico della Civica Amministrazione;
- Anche qualora il Comune dovesse risultare vittorioso in primo grado, la probabile impugnazione della sentenza da parte dei Signori D.P. e R.V. si tradurrebbe nei ritardi sopra descritti;
- Al contrario, l'accettazione della proposta conciliazione precluderebbe ai Signori D.P. e R. V. di avanzare anche in futuro altra pretesa su detto cortile così, di fatto, consentendo all'Ente di conseguire i propri obiettivi entro breve termine;
- Al contempo, l'integrale compensazione delle spese di lite proposta dal Tribunale esclude qualsiasi pregiudizio patrimoniale per l'Ente.

Visto il parere in merito rilasciato dalla Civica Avvocatura;

Ritenuto opportuno approvare il testo del verbale di conciliazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Ines Marasso, Responsabile Unico del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Dato atto infine:

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che il presente provvedimento recepisce le disposizioni degli artt. 42 D.Lgs 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990 relativi al “conflitto d'interessi”;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il testo della conciliazione giudiziale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;
3. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990;
4. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

LA DIRIGENTE  
Arch. Ines Marasso

# TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Causa 3040/2022

## Verbale di conciliazione giudiziale

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di luglio dinanzi al G.U. Dott.ssa Ada Lucca sono comparsi:

- gli Avv.ti Pierluigi e Roberto Levrero per gli attori e, personalmente, i Sig.ri [REDACTED]  
[REDACTED]

- gli Avv.ti Matteo Carlo Gennai, Luca Capizzi e la Direttrice della Direzione Lavori Pubblici (cfr. conferimento di incarico del 05/04/2023, allegato A al presente verbale), Arch. Ines Marasso, per il convenuto Comune di Genova, competente per la firma del presente verbale di accordo quale Dirigente ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) nonché sulla scorta della Delega del Sindaco per la rappresentanza legale dell'Ente del 19.12.2022, per il Comune di Genova (cfr. allegato B al presente verbale).

Le parti summenzionate, vista la proposta transattiva formulata dal Giudice in data 06.06.2023, sulla base delle dichiarazioni di intesa raggiunta, approvano e sottoscrivono il presente verbale di conciliazione della causa iscritta a r.g. 3040/2022 nanti il Tribunale di Genova.

### PREMESSO CHE

- [REDACTED] sono comproprietari, nella misura del 75% il primo e 25% la seconda, dell'immobile sito in [REDACTED] e così così composto:

a) Appartamento contrassegnato con l'int. 1 composto da 5 vani, oltre ai servizi. Al NCEU: fg. Riv 36 part. 1614 sub 18 cat. A 4 classe 5 vani 6 rendita 439,32.

b) Appartamento int. 2, composto da 7 vani al II piano. Al NCEU fg. Riv 36 part.

1614 sub 19 cat. A4 rendita 524,20.

c) Locale ad uso magazzino di mq. 70 circa. al NCEU fg. Riv 36 part. 1614 sub 7 cat. C/2 classe 40 mq. 70 rendita 271,14.

- i predetti immobili vennero acquisiti dai [REDACTED] dal padre del [REDACTED] dall'Ente Comunale Assistenza (ECA) con atto [REDACTED]

- gli stessi immobili sono confinanti con il Complesso Monumentale del Chiostro della Certosa, iscritto al NCEU F RIV/ 36, Mapp. 1614 e al F NCT SEZ D Mapp. 1614, 321 e 1121;

-durante gli eventi alluvionali che hanno interessato la città di Genova nell'ottobre 2014 la porzione centrale del Chiostro, direttamente confinante e fisicamente connessa con la proprietà dei [REDACTED] è crollata e da ciò ne è conseguita un'ordinanza di sgombero emessa dai Vigili del Fuoco Prot. n.11165/2014;

- con DPCM del 25.05.2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il contenuto di un bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

- il Comune di Genova, a esito di accoglimento della relativa istanza, è risultato destinatario dell'importo di € 18.000.000,00 parte dei quali, ritenuta la rilevanza storico artistica dell'opera nonché a fronte dell'intervenuto formale riconoscimento dell'interesse culturale, è stata destinata alla riqualificazione del Chiostro della Certosa;

- ottenuto il finanziamento dell'opera, il Comune di Genova ha pertanto avviato



il procedimento per l'esperimento di gara mediante procedura aperta sia per i lavori di recupero del Chiostro della Certosa e sia il risanamento conservativo dei civ. 8 e 10 di via Ariosto;

- contestualmente all'indizione delle operazioni di gara il Comune di Genova ha notificato, ai sensi dell'art.7 L.241/90, l'avvio del procedimento ai Signori Pompili e Vecchi;

- prima dell'inizio dei lavori il Comune di Genova ha provveduto, in contraddittorio con i [REDACTED] alla redazione del Verbale testimoniale di stato NP/225 del 21.02.2019;

- i lavori hanno interessato anche il cortile antistante la proprietà dei Signori [REDACTED] e i locali medioevali sottostanti lo stesso cortile, locali rinvenuti in precario stato di conservazione;

- nel novembre 2019 il Comune di Genova, informati i [REDACTED] del rinvenimento di una volta in fase di crollo in uno dei locali sottostanti il predetto cortile, prescriveva ai loro il divieto di transito, stazionamento e parcheggio di automezzi nell'area recintata;

- i Signori [REDACTED] si opponevano a tali prescrizioni sostenendo di essere titolari di una servitù di passo carrabile sullo stesso cortile;

- le parti coltivavano trattative tuttavia non andate a buon fine e, a seguito di procedimento di mediazione terminato con esito negativo, i Signori Pompili e Vecchi radicavano davanti al Tribunale di Genova il giudizio r.g. 3040/2022;

- nel predetto giudizio i Signori [REDACTED] chiedevano l'accertamento del loro diritto di passo carrabile sull'area antistante la loro proprietà sulla base di un'interpretazione dell'atto di compravendita del loro dante causa e, in subordine, chiedevano l'accertamento dell'intervenuta usucapione dello stesso

diritto;

- il Comune di Genova si costituiva in giudizio contestando l'interpretazione dell'atto di provenienza sostenuta dai Signori [REDACTED] e rilevando come l'intera area, compreso dunque il cortile antistante la loro abitazione, avesse natura demaniale e pertanto non fosse usucapibile;

- il Comune di Genova formulava altresì domanda riconvenzionale per ottenere la quota relativa alla parte dei lavori inerenti il consolidamento strutturale di un muro di confine con la proprietà dei Signori [REDACTED]

- a seguito di deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di testi indicati dagli attori;

- successivamente, il Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa Lucca, a seguito di ispezione giudiziale dei luoghi avvenuta in data 06.06.2023 ha ritenuto di formulare proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. sulla base delle riportate considerazioni:

*“Considerato che la natura di un immobile non può che essere la stessa dal sottosuolo usque ad sidera, considerati sia gli aspetti tecnici, sia la situazione concreta in cui si sono trovati gli attori a seguito della vendita decisa dalla società dante causa del Comune, considerato che per accertare quanto meno la riconvenzionale sarebbero necessarie ulteriori spese, Propone alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis cpc. Gli attori rinunciano alle domande Il Comune rinuncia alle domande riconvenzionali Spese integralmente compensate.”*

- le parti, ritenendo di aderire alla proposta formulata dal Tribunale, intendono definire e per quanto occorra transigere e conciliare, i rapporti pendenti alle condizioni di seguito formalizzate, con rinuncia espressa a qualsiasi ulteriore ragione o pretesa derivante o dipendente o comunque connessa ai fatti esposti;

Tanto premesso

**si conviene e si stipula quanto segue**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono espressamente richiamate.
- 2) Le Parti, senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le pretese dell'altra, dichiarano di voler definire in via transattiva la controversia di cui in premessa.
- 3) Il Signor ██████████ rinunciano alle domande proposte nel giudizio radicato nati il Tribunale di Genova, causa r.g. 3040/2022
- 4) Il Comune di Genova rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta nel predetto giudizio, causa r.g. 3040/2022 del Tribunale di Genova
- 5) Le parti convengono che lo stesso giudizio, causa r.g. 3040/2022 del Tribunale di Genova, a esito della sottoscrizione del presente accordo si concluderà a spese compensate e pertanto nulla sarà reciprocamente dovuto per le spese di lite.
- 6) con il presente verbale di conciliazione giudiziale che concluderà il giudizio radicato dinnanzi al Tribunale civile di Genova recante R.G. 3040/2022 a spese integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
- 7) Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano definita e risolta, la controversia e/o pendenza fatta valere nel presente giudizio nei confronti della Civica Amministrazione e di non avere più nulla da pretendere dal Comune di Genova in relazione ai fatti della presente causa.

Letto, confermato, sottoscritto (i Legali sottoscrivono la presente, per autentica e rinuncia alla solidarietà passiva *ex* articolo 13, comma 8, L.P.)

Si allegano:

all. A - conferimento incarico Arch. Marasso;

all. B - Delega del Sindaco per la rappresentanza legale dell'Ente del 19.12.2022;

all. C - prospetto con tutti i dati delle parti.

Si attesta che il valore della conciliazione è inferiore ad euro 50.000,00.

Genova, lì 27.07.2023

████████████████████

\_\_\_\_\_

████████████████████

\_\_\_\_\_

████████████████████

\_\_\_\_\_

████████████████████

\_\_\_\_\_

Comune di Genova

████████████████████

\_\_\_\_\_

████████████████████

\_\_\_\_\_

████████████████████

\_\_\_\_\_

Il Giudice Unico

\_\_\_\_\_